



Camera di Commercio
Cremona



BANDO 2015 PER L'ABBATTIMENTO DEL COSTO DELLE COMMISSIONI SULLE GARANZIE RILASCIATE DAGLI ORGANISMI DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI

(Approvato con deliberazione di Giunta n. 83 del 24 settembre 2015 e prorogato nell'attuale testo con deliberazione di Giunta n. 72 del 23.6.2016)

ART. 1 - FINALITA' E OGGETTO DELL'INTERVENTO

La Camera di Commercio di Cremona, nel quadro delle azioni destinate al rafforzamento strutturale delle imprese del territorio, intende attuare interventi finalizzati all'abbattimento del costo delle commissioni dovute sulle garanzie rilasciate o deliberate da Organismi di Garanzia Collettiva Fidi a fronte di finanziamenti diretti a perseguire obiettivi di crescita e/o di rafforzamento aziendale e/o di acquisizione della liquidità necessaria.

ART. 2 – SOGGETTI COINVOLTI

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 la Camera di Commercio si avvale della collaborazione degli Organismi di Garanzia Fidi operanti sul territorio di Cremona e provincia che hanno stipulato apposita convenzione.

I riferimenti dei Confidi convenzionati verranno pubblicati sul sito camerale.

ART. 3 - IMPRESE BENEFICIARIE

Possono beneficiare del presente contributo le imprese iscritte al Registro Imprese attive, con sede operativa in provincia di Cremona, in regola con il pagamento del diritto annuale che non abbiano in corso procedure concorsuali ed operanti nei settori dei Regolamenti *de minimis* n. 1407/2013 e 1408/2013, con riferimento ad operazioni nell'ambito del territorio provinciale.

Sono ammesse a presentare richiesta di contributo anche le imprese "neo costituite" ossia iscritte al Registro delle Imprese dal 1° settembre 2013 e ancora inattive. Esse devono, tuttavia essere in regola con il pagamento del diritto annuale alla data della domanda del contributo e aver presentato denuncia d'inizio attività presso il Registro delle Imprese prima della data di rendicontazione del presente contributo.

L'impresa richiedente, qualora trattasi di società ex titolo V c.c., non deve, inoltre, aver in corso contratti di fornitura di servizi con la Camera di Commercio di Cremona, ai sensi dell'art. 4, c. 6 Legge 7 agosto 2012, n. 135.

ART. 4 – OGGETTO DELL'INTERVENTO

L'intervento consiste nel parziale abbattimento dei costi sostenuti dalle imprese a fronte delle seguenti operazioni di garanzia rilasciate o deliberate dagli Organismi di Garanzia Collettiva Fidi convenzionati con la Camera di Commercio:

1. operazioni di capitalizzazione aziendale e prestiti partecipativi, investimenti anche finalizzati a progetti di aggregazione ed internazionalizzazione;
2. altri finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi;
3. smobilizzo crediti, anticipo fatture e salvo buon fine;
4. altre operazioni.

ART. 5 – ENTITA' DELL'INTERVENTO

Il contributo, a seconda della tipologia di operazione garantita, è quantificato secondo le percentuali di seguito indicate, con un limite massimo di € 10000,00 per richiedente. Non sono, inoltre, ammissibili domande a cui corrisponderebbe un contributo inferiore ad euro 300,00.

tipologia operazioni	entità contributo
Operazioni di capitalizzazione aziendale e prestiti partecipativi, investimenti anche finalizzati a progetti di aggregazione ed internazionalizzazione	70%
Altri finanziamenti di durata superiore ai 18 mesi	60%
Smobilizzo crediti, anticipo fatture e salvo buon fine	50%
Altre operazioni	50%

La Camera di Commercio interverrà sulla base degli importi in corso alla data del 1/1/2015 che i Confidi sono tenuti a comunicare, ai sensi della convenzione stipulata. Eventuali modifiche sulla loro entità, apportate dai Confidi, dopo tale data non saranno tenute in considerazione.

Si precisa, infine, che la contribuzione camerale opera solo sulla parte dell'importo dovuto all'Organismo di garanzia fidi che rappresenta un costo per l'impresa e che, pertanto, non è soggetta a restituzione.

Si precisa altresì:

- che il contributo verrà calcolato solo su importi corrisposti **direttamente** all'Organismo di garanzia fidi;
- che non sono da comprendersi nei costi le eventuali quote associative poste a carico dell'impresa.

Sono escluse le operazioni connesse ad investimenti in energie rinnovabili che godono di altre agevolazioni pubbliche

ART. 6 – REGIME' DEL CONTRIBUTO

L'iniziativa è attuata in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento (UE) 1407/2013 e dal Regolamento (UE) 1408/2013 del 18 dicembre 2013 relativi – rispettivamente - all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti de minimis nei settori ordinari e nel settore agricolo.

Sono escluse dal beneficio le imprese appartenenti ai settori carboniero, della pesca e acquacoltura, del trasporto di merci su strada per conto terzi, limitatamente all'acquisto di veicoli di trasporto merci su strada.

Con riferimento al campo di applicazione di cui all'articolo 1 del **Regolamento (UE) 1407/2013** si precisa, in particolare che sono escluse:

- a) le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura di cui al regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (1);
- b) le imprese operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli;
- c) le imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli nei casi seguenti:
 - qualora l'importo dell'aiuto sia fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate;
 - qualora l'aiuto sia subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari.

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Gli aiuti «de minimis» non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Se un'impresa che effettua trasporto di merci su strada per conto terzi esercita anche altre attività soggette al massimale di 200.000 euro, all'impresa si applica tale massimale, a condizione che si garantisca, con mezzi adeguati, quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l'attività di trasporto di merci su strada non tragga un vantaggio superiore a 100 000 EUR e che non si utilizzino aiuti «de minimis» per l'acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci su strada.

Con riferimento al **Regolamento (UE) 1408/2013** si precisa che si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, ad eccezione dei seguenti aiuti:

- a) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati;
- b) aiuti per attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, cioè aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attività d'esportazione;
- c) aiuti subordinati all'impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d'importazione.

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. 1408/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi a un'impresa unica non può superare 15.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Per entrambi i Regolamenti per impresa beneficiaria dell'aiuto si intende l'impresa unica così come definita ai sensi degli articoli 2 dei Reg. 1407/2013 e 1408/2013 ovvero l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

In caso di acquisizioni, fusioni, scissioni per il calcolo della soglia de minimis si applicano i paragrafi 8 e 9 dell'articolo 3 dei Reg. 1407/13 e 1408/13.

Gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa.

Ai sensi degli articoli 3 paragrafi 7 dei suddetti Regolamenti, qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui ai paragrafi 2 degli articoli 3, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

Ai sensi degli articoli 5 dei Reg. 1407/2013 e 1408/2013 le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio se tale cumulo comporta il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati fissati, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento d'esenzione per categoria o in una decisione adottata dalla Commissione.

Gli aiuti «de minimis» che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono ad essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

I massimali di cui agli articoli 3 paragrafi 2 si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto «de minimis» o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa nello Stato membro interessato.

Qualora la concessione di nuovi aiuti «de minimis» comporti il superamento dei massimali pertinenti di cui agli articoli 3 paragrafi 2, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento.

Il contributo previsto è concesso in conformità ai regimi comunitari degli aiuti di Stato (de minimis), ai sensi dei Regolamenti (UE) 1407/2013 e 1408/2013 del 18 dicembre 2013, a questo proposito l'impresa, in sede di presentazione della domanda di finanziamento, dovrà autocertificare ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 i contributi già ottenuti nell'ultimo triennio che incidano sul massimale di cui ai suddetti regolamenti comunitari nonché gli eventuali aiuti illegali ricevuti. Tali dichiarazioni potranno essere oggetto di controllo.

Ciò premesso l'impresa richiedente si impegna a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativamente agli aiuti "de minimis" ricevuti nell'esercizio finanziario della concessione del contributo e nei due esercizi precedenti, redatta secondo la modulistica allegata e tenuto conto delle istruzioni per la compilazione della dichiarazione anch'esse allegate al presente bando.

Si precisa, infine, che l'erogazione del contributo è soggetta, ai sensi dell'articolo 28 comma 2 del D.P.R. 600/1973, alla ritenuta del 4% salvo il caso in cui il beneficiario è rappresentato da una società cooperativa sociale di cui alla Legge 381/91 ovvero da altra normativa che ne esclude l'applicazione. In caso di esenzione dalla ritenuta è necessario produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, secondo il modello di cui all'Allegato 3 del bando, nella quale si dichiara l'esenzione e si indicano gli estremi di legge che comportano l'esenzione medesima.

ART. 7 - MODALITA' DI RICHIESTA

Le richieste di contributo dovranno essere presentate dalle imprese unicamente tramite i Confidi convenzionati con la Camera di Commercio con invio TELEMATICO accessibile dal sito <https://webtelemaco.infocamere.it/>.

E' pertanto necessario l'utilizzo, per la trasmissione on-line della domanda di contributo, della firma digitale del legale rappresentante del soggetto intermediario (Confidi) a tal fine delegato da ciascuna impresa.

Non saranno considerate ammissibili altre modalità informatiche/telematiche, oppure cartacee di trasmissione/presentazione delle domande di contributo.

E' necessario indicare un indirizzo PEC presso il quale l'impresa elegge domicilio ai fini della procedura relativa alla domanda di contributo.

La Camera di Commercio di Cremona è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi di natura tecnica.

La domanda telematica sarà accompagnata dai seguenti allegati, da acquisire al sistema mediante scansione, tutti firmati digitalmente dal soggetto intermediario:

- a) modulo principale, in bollo di euro 16,00 (fatti salvi i casi di esenzione). secondo il modello di cui all'Allegato 1;
- b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli aiuti "de minimis", secondo il modello di cui all'Allegato 2;
- c) documento d'identità, valido, del titolare / legale rappresentante dell'impresa che ha sottoscritto il modulo principale e la dichiarazione sostitutiva de minimis;
- d) relazione illustrativa a cura del Confidi contenente un parere circa la conformità della domanda rispetto ai requisiti previsti dal presente bando;
- e) preventivi di spesa (nel caso di investimenti).

Non sono accettate le domande incomplete della documentazione obbligatoria sopra menzionata.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa, o all'intermediario se appositamente delegato, nel corso dell'istruttoria relativa alle domande di contributo, integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata o alle dichiarazioni attestata.

Per ulteriori informazioni sulla procedura di invio telematico si veda l'appendice al presente bando.

ART. 8 – DECORRENZA

Si prevede di prorogare il ricevimento delle domande di contributo rispetto alla scadenza prevista del 30/06/2016 alle ore 23:59 del giorno 15/12/2016, salvo l'esaurimento anticipato delle risorse disponibili.

ART. 9 - CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda la Camera di Commercio comunicherà – tramite PEC - all'impresa e all'Organismo di Garanzia Fidi interessato, l'esito dell'istanza e l'importo del beneficio concesso.

Nel caso intervengano – dopo la fase di concessione del contributo - variazioni nell'entità del finanziamento concesso dalla banca è fatto obbligo al Confidi di comunicare con tempestività il nuovo importo.

Uguale tempestiva comunicazione dovrà riguardare anche eventuali respingimenti di richieste di finanziamento da parte delle banche.

ART. 10 - LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO

Dopo l'avvenuto pagamento della commissione da parte dell'impresa beneficiaria il Confidi può avviare la fase di rendicontazione che, a pena di decadenza, deve concludersi entro 6 mesi dalla comunicazione di ammissione al contributo, salvo che per le imprese neo costituite e agricole per le quali il termine è fissato in un anno.

Si sottolinea che le imprese neo costituite ammesse al contributo devono essere attive al momento dell'avvio della fase di rendicontazione, pena la decadenza dal beneficio.

La rendicontazione dovrà essere presentata esclusivamente tramite invio TELEMATICO a cura del Confidi accedendo al sito <https://webtelemaco.infocamere.it/> con una procedura analoga a quella di richiesta del contributo.

La documentazione richiesta è così composta:

1. richiesta di liquidazione contributo, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Confidi, secondo il modello di cui all'allegato 3;
2. ricevuta / fattura attestante l'importo pagato al Confidi per il rilascio della garanzia e sul quale calcolare il contributo, in alternativa offerta servizio di garanzia rilasciata al cliente;
3. contabile bancaria ovvero estratto conto relativo al pagamento dell'importo cui al precedente punto 2).

Il pagamento del contributo, al netto della ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla legge, avverrà da parte della Camera di Commercio, entro 60 giorni dalla data dell'avvenuta rendicontazione, esclusivamente tramite bonifico.

ART. 11 - RISORSE

La Giunta camerale mette a disposizione per il presente intervento uno stanziamento aggiuntivo di Euro 130.000,00 a quello iniziale di Euro 335.000,00 che verrà assegnato in base all'ordine cronologico di arrivo delle domande assegnato dal sistema, indipendentemente dall'appartenenza al settore economico dell'impresa richiedente.

L'indicazione del settore economico di appartenenza nella domanda di contributo è richiesta ai soli fini statistici e si riferisce al codice ATECO 2007 relativo all'attività principale presente in visura oppure a quello a cui intendono appartenere le neo costituite inattive.

ART. 12 - CONTROLLI

La Camera di Commercio effettuerà, anche a campione, verifiche, ispezioni ed accertamenti per controllare la realizzazione e la regolarità dell'intervento finanziato in oggetto, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario del contributo, la sussistenza e la regolarità dei documenti richiesti e presentati on-line.

ART. 13 - TRASPARENZA

In ottemperanza agli artt. 26 e 27 D. Lgs. 33/2013 sono pubblicati sul sito internet dell'Ente camerale, nella sezione Amministrazione trasparente, i dati relativi alla concessione/liquidazione dei contributi.

ART. 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TUTELA DELLA PRIVACY

Il procedimento amministrativo riferito alla presente iniziativa è assegnato alla Dr.ssa Maria Grazia Cappelli, in qualità di Segretario Generale.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, i dati richiesti dal presente bando e dai documenti ivi indicati saranno utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dallo stesso bando e trattati nel pieno rispetto della normativa.

Il titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Cremona.

APPENDICE

Istruzioni per l'invio telematico è necessario:

- essere registrati ai servizi di consultazione e invio pratiche di Telemaco secondo le procedure disponibili all'indirizzo: www.registroimprese.it
- immediatamente si riceverà e-mail con credenziali per l'accesso
- collegarsi al sito Web Telemaco all'indirizzo diretto webtelemaco.infocamere.it ovvero da www.registroimprese.it
- compilare il Modello base della domanda seguendo il percorso: Sportello Pratiche, Servizi e-gov, Contributi alle imprese, Crea modello, Avvia compilazione
- procedere con la funzione Nuova che permette di creare la pratica telematica
- procedere con la funzione Allega che consente di allegare alla pratica telematica, mediante scansione, tutti i documenti obbligatori (firmati digitalmente, mediante la Carta Nazionale dei Servizi del Titolare/Legale rappresentante/Procuratore specifico) previsti dal bando ed in particolare.
 - a) modulo principale, in bollo di euro 16,00 (fatti salvi i casi di esenzione). secondo il modello di cui all'Allegato 1;
 - b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sugli aiuti “*de minimis*“, secondo il modello di cui all'Allegato 2;
 - c) documento d'identità, valido, del titolare / legale rappresentante dell'impresa che ha sottoscritto il modulo principale e la dichiarazione sostitutiva de minimis;
 - d) relazione illustrativa a cura del Confidi contenente un parere circa la conformità della domanda rispetto ai requisiti previsti dal presente bando;
 - e) preventivi di spesa (nel caso di investimenti).
- inviare la pratica.